

Voluntary. Sanabili anche i contratti sottoscritti con istituti non residenti

Polizze assicurative al rientro

Nicola Cavalluzzo
Alessandro Montinari

■ Tra le attività finanziarie detenute all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi che possono essere regolarizzate con la voluntary disclosure vi sono anche le **polizze assicurative** sottoscritte con istituti di credito non residenti e senza l'intermediazione delle filiali italiane.

Anche per queste, infatti, sussisteva, per le annualità ad oggi ancora accertabili, considerando anche il raddoppio dei termini (articolo 12 del Dl 78/2009) nei casi di Paesi black list, la compilazione del quadro RW. In particolare, andava dichiarato fino al 2012 il premio versato e il valore ai fini dell'Ivafe dal 2013 da parte del soggetto contraente. Nessun adempimento per la parte assicurata e i beneficiari. In tal caso per la regolarizzazione si renderanno dovute le sanzioni previste dall'articolo 5 del Dl 167/90, l'imposta sostitutiva sulla fruttuosità (articolo 6), al 27%-20% se ricorrente e l'Irpef sul premio versato in base alla presunzione di cui all'articolo 12 del Dl 78/09 (salvo che la polizza sia stata sottoscritta prima

del 2004 o sia dimostrata l'irrilevanza reddituale) oltre alle sanzioni dell'articolo 1 del Dlgs 471/97. Con riferimento invece alle polizze assicurative che mascherano attività finanziarie di altra natura, inquadrata cioè come tali al solo fine di evitare l'euro ritenuta sugli interessi, il quadro è ancora da definire.

Queste attività derivano da prodotti finanziari sottoscritti formalmente tra il contraente residente in Italia e le filiali aventi sede in paradisi fiscali di istituti di credito con sede nella Ue o in Stati che applicano misure equivalenti (tra cui Svizzera, Usa, eccetera).

In queste ipotesi, fondamentale è il comportamento tenuto dal contraente in pendenza della polizza. Se questi ha utilizzato le disponibilità estere con prelievi e depositi si cela un conto corrente bancario e come tale dovrà essere considerato anche ai fini della voluntary. Se invece il comportamento sostanziale del contraente corrisponde a quello formale della polizza dovrebbe essere quest'ultima l'oggetto della dichiarazione di regolarizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

